



Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento

La normativa internazionale

Inghilterra anno 1705

USA anno 1841

Germania anno 1994 (procedura concorsuale con una notevole riduzione dei costi e semplificazione del procedimento; modifiche anno 2001, finalizzate alla riabilitazione e alla esdebitazione)

Francia anno 1989 (prevenzione del sovradebitamento, Codice del Consumo 31.12.1989 e riforma anno 2003, con introduzione di misure di derivazione fallimentare).

Paesi privi di regolamentazione:

Cina, Vietnam, Bulgaria, Ucraina, Ungheria, alcuni paesi Sud America

La normativa nazionale

Capo II della **Legge n° 3 del 2012 (G.U. 24/2012)** “**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovradebitamento**” (articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012), in particolare artt. 15 e 16;

Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n° 202 G.U. n. 21 del 27/01/2015 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovradebitamento” si introducono nell’Ordinamento alcune procedure di estinzione - con controllo giudiziale – delle obbligazioni dei soggetti non fallibili

La riforma

Principali punti del Codice della crisi e dell'insolvenza (Legge 155/2017 e D.lgs 14/2019) c.d. riforma Rordorf:

- Introduzione procedure di allerta e mediazione, attribuendo la competenza ad appositi organismi (OCRI) costituiti presso le CCIAA (art. 16);
- Ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere ai benefici previsti dalla legge 3/2012 -persone giuridiche, oggi non ammesse per espressa esclusione di cui all'art. 14 terdecies- (art. 2 co. 1 lett.c);
- Possibilità al debitore incapiente ma meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento dei debiti entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità (art. 283).

I procedimenti

Legge 3/2012

Proposta di accordo
(artt. 10 – 12)

Piano del consumatore
(artt. 12bis – 12 ter)

Liquidazione del patrimonio
(artt. 14ter – 14terdecies)


D.Lgs 14/2019

Proposta di concordato
minore (artt. 74 - 83)

Ristrutturazione dei debiti
del consumatore (artt. 67 -
73)

Liquidazione controllata
(artt. 268 – 277)


PROPOSTA DI ACCORDO




PIANO DEL CONSUMATORE



IN ENTRAMBI I CASI IL GIUDICE OMOLOGA L'ACCORDO CHE DIVIENE OBBLIGATORIO PER TUTTI I CREDITORI



LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE



Il vantaggio sociale: l'esdebitazione

**Il beneficio della ESDEBITAZIONE è previsto:
(art. 14 terdecies - co.2 Legge 3/2012)**

- Per il debitore persona fisica, escludendo quindi ogni altra forma di soggetto di impresa;
- Nel caso della procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies co.1 della L. 3/2012);
- In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l'effetto esdebitatorio è automatico.

Le condizioni per l'ammissibilità all'esdebitazione

Il beneficio viene concesso ai debitori ritenuti meritevoli alle seguenti condizioni:

- Che abbiano cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura. Il debitore deve aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utile e deve essersi adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni (lett. a)
- Non abbiano in alcun modo ritardato o contribuito a ritardarne lo svolgimento (lett.b);
- Non abbiano beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti (lett. c)

Le condizioni per l'ammissibilità all'esdebitazione (segue)

- Non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della legge 3/2012 – reati che prevedono in capo al debitore la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro (lett.d);
- Abbiano svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbiano cercato un'occupazione e non abbiano rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (lett.e);
- Siano stati soddisfatti almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (lett. f).

Cause di esclusione dell'esdebitazione

L'ESDEBITAZIONE E' ESCLUSA

(art. 14-terdecies comma2 Legge 3/2012)

- Quando il sovradebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali (lett.a);
- Quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (lett.b).


ULTERIORI CASI DI ESCLUSIONE PER ALCUNE CATEGORIE DI DEBITI

(art. 14-terdecies co. 3 Legge 3/2012)

- Obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a);
- Risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale (lett. b);
- Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett.b);
- Per i debiti fiscali che, anche se hanno causa anteriore al decreto di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (lett. c).

Il vantaggio sociale dell'esdebitazione:

Procedimento ed effetti



DEBITORE:

presenta ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione

GIUDICE :

- **Verificate le condizioni di ammissibilità,**
- **Sentiti i creditori non soddisfatti integralmente (art.14 terdecies co. 4),**
- **Emette decreto di inesigibilità dei crediti insoddisfatti.**

Revoca dell'esdebitazione (art. 14 terdecies co.5)

Il provvedimento di esdebitazione può essere revocato in ogni momento, su istanza dei creditori interessati e, successivamente, tramite reclamo qualora emerga che:

- Il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o durante lo svolgimento della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
- È stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero simulate attività inesistenti.



CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO

Grazie per l'attenzione

Dott. Felice Ruscetta